



**AVVISO AL\_0157/23 - INIZIO NEGOZIAZIONE**

*NOTICE AL\_0157/23 - TRADING START*

*Data/Date*

28/06/2023

*Oggetto/Subject*

Inizio negoziazione/*Trading Start*

*Numero e tipo di strumenti/Number and type of Instruments*

1 - Digital

*Data di inizio negoziazioni/Start Trading Date*

04/07/2023

*Tipo di Liquidazione/Exercise Type*

CASH

*Emittente/Issuer*

Banco BPM

*Specialist*

Banca Akros

di seguito:

- Scheda Riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti
- Final Terms degli Strumenti

attached:

- Data Sheet reporting the features of the instruments
- Final Terms of the Instruments

Isin Code	CFI Code	Instrument Name	Expiry date	Type of Certificate	Long/Short	Quantity *	Underlying	Underlying ISIN
IT0005548083	DSDVXI	BPM Digital SD3E 30/06/2028	30/06/2028	INV CP		40000	SD3E	CH0020751589

\* Il valore definitivo di Quantity e il valore dello Strike saranno oggetto di successiva comunicazione, che sarà diffusa sul sito web del Mercato entro la data di avvio delle negoziazioni.  
The final value of Quantity and the value of Strike will be communicated in a further news to be published on the Market's website before the trading start date.

Isin Code	Type of Underlying	Strike*	Barrier	Parity	Nominal Value	Quanto	Autocallability	Leverage Number	Restrike %	Quote Type	RFE Activation	Denomination Currency
IT0005548083	EQUI				100	NO				Voluntary Bid Only	YES	EUR

\* Il valore definitivo di Quantity e il valore dello Strike saranno oggetto di successiva comunicazione, che sarà diffusa sul sito web del Mercato entro la data di avvio delle negoziazioni.  
The final value of Quantity and the value of Strike will be communicated in a further news to be published on the Market's website before the trading start dat

Isin Code	Trading Currency	Settlement Currency	Settlement System	Minimum Lot	Start Trading Date	Last Trading Date	Size Obligation	Specialist Code	Specialist Code Ragione Sociale	Marketing Name	ACEPI Type	KID web link	FT web link	ESG	Opening Time	Close Time
IT0005548083	EUR	EUR	TARGET 2 SECURITIES	1	04/07/2023	23/06/2028	50	03045	Banca Akros	Equity Protection con Cap e Cedola	Digital				09:05	17:30





Banco BPM S.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM | Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 7.100.000.00,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969

---

## REGOLAMENTO DEI CERTIFICATI DENOMINATI

***“BANCO BPM EQUITY PROTECTION CON CAP E CEDOLA CON EFFETTO MEMORIA E LOCK-IN SU EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30® PROTEZIONE 100% CEDOLA 6,00% - 30.06.2028”***

**CODICE ISIN IT0005548083**

**emessi da**

**Banco BPM S.p.A.**

Il presente regolamento (il **“Regolamento”**) disciplina i termini e le condizioni dell'emissione dei certificati denominati *“BANCO BPM EQUITY PROTECTION CON CAP E CEDOLA CON EFFETTO MEMORIA E LOCK-IN SU EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30® PROTEZIONE 100% CEDOLA 6,00% - 30.06.2028”* (i **“Certificati”**).

I Certificati oggetto del presente Regolamento, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

### **1 DEFINIZIONI**

Si riporta di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

**“Agente di Calcolo”** indica Banca Akros S.p.A.

**“Ammontare Totale”** indica il valore nominale complessivo dei Certificati oggetto del presente regolamento, pari a Eur 4.000.000,00 (quattro milioni/00).

**“Cap”** indica la percentuale massima del Valore Nominale cui può aver diritto il Portatore dei Certificati a scadenza come Importo di Liquidazione, vale a dire il 100%.

**“Cedola Digitale i-esima”** indica il valore percentuale pari al 6,00%, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Digitale i-esimo, a cui ha diritto ciascun Portatore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo se si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo.

**“Cedola Lock-In l-esima”** indica il valore percentuale pari al 6,00%, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Lock-In l-esimo, a cui ha diritto ciascun Portatore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, con  $l > 1$  successivo al verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In l-esimo. La sequenza delle Cedole Lock-In è definita da una numerazione progressiva,  $l$ , che va da 1 a 4.

“**Cedola Memoria**” indica il valore percentuale del 6,00% da applicarsi al Valore Nominale ed è utilizzata per il calcolo dell’Importo Digitale *i-esimo* cui ha diritto ciascun Portatore dei Certificati in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo*.

“**Certificates**” o “**Certificati**” indica i certificati “*Banco Bpm Equity Protection con Cap e Cedola con Effetto Memoria e Lock-In su Euro Stoxx Select Dividend 30® Protezione 100% Cedola 6,00% - 30.06.2028*” oggetto del presente Regolamento.

“**Codice ISIN**” indica il codice identificativo dei Certificati, vale a dire IT0005548083.

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Data di Emissione**” indica la data in cui i Certificati sono emessi, vale a dire il 30 giugno 2023.

“**Data di Esercizio**” indica la data in cui i Certificati si intendono esercitati automaticamente. Tale data coincide con il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati.

Il Portatore ha la facoltà di comunicare all’Emittente la propria volontà di rinunciare all’esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 14 (“*Comunicazioni*”).

“**Data di Scadenza**” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità, vale a dire il 30 giugno 2028.

“**Divisa di Emissione**” indica la valuta di emissione dei Certificati, vale a dire l’Euro.

“**Emittente**” indica Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2.

“**Effetto Memoria**” si attiva in caso di Evento Cedola Digitale *i-esimo* qualora non si sia verificato un Evento Cedola Digitale in almeno uno dei Giorni di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo* immediatamente precedenti e determina il calcolo dell’Importo Digitale *i-esimo* secondo la modalità specificata all’articolo 8.3 che segue del presente Regolamento.

“**Equo Valore di Mercato dei Certificati**” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente di Calcolo determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Eventi Rilevanti al verificarsi di determinate condizioni. L’Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

“**Evento Cedola Digitale i-esimo**” indica l’evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*.

“**Evento Cedola Lock-In I-esimo**” indica l’evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Lock-In *I-esimo*, il Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Lock-In *I-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In *I-esimo*. Il verificarsi dell’Evento Cedola Lock-In *I-esimo* conferisce al Portatore il diritto di ottenere, a ogni Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale *i-esimo*, con  $i > 1$ , successivo alla Data di Valutazione dell’Evento Cedola Lock-In *I-esimo* in cui si sia verificato l’Evento Cedola Lock-In *I-esimo*, esclusivamente l’Importo Lock-In *I-esimo* indipendentemente dal valore del Sottostante e nessun ulteriore Importo Digitale *i-esimo* sarà corrisposto ai Portatori.

“**Giorno di Negoziazione**” indica un qualsiasi giorno in cui l’indice utilizzato come Sottostante viene pubblicato dall’Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

“**Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale i-esimo**” indica le seguenti date di pagamento:

i = 1: 28 giugno 2024

i = 2: 30 giugno 2025

i = 3: 30 giugno 2026

i = 4: 30 giugno 2027

i = 5: 30 giugno 2028

“**Giorno di Pagamento Finale**” indica la data di pagamento finale dei Certificati, corrispondente al 30 giugno 2028.

“**Giorno di Rilevazione all’ Emissione**” indica il 30 giugno 2023.

“**Giorno di Valutazione Finale**” indica la data di valutazione finale, corrispondente al 23 giugno 2028.

“**Giorno di Valutazione Iniziale**” indica la data di valutazione iniziale, corrispondente al 30 giugno 2023.

“**Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo**” indica le seguenti date di valutazione:

i=1: 21 giugno 2024

i=2: 23 giugno 2025

i=3: 23 giugno 2026

i=4: 23 giugno 2027

i=5: 23 giugno 2028

“**Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Lock-In I-esimo**” indica le seguenti date di valutazione:

i=1: 21 giugno 2024

i=2: 23 giugno 2025

i=3: 23 giugno 2026

i=4: 23 giugno 2027

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET 2).



“**T**” indica [5], vale a dire il numero dei Giorni di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale *i-esimo* con i che va da 1 a 5.

“**Importo di Liquidazione**” indica l’importo che sarà corrisposto al Portatore dei Certificati dall’Emittente, calcolato secondo quanto previsto all’articolo 9 del presente Regolamento (“*Calcolo e pagamento dell’Importo di Liquidazione*”).

“**Importo Digitale i-esimo**” indica l’ammontare che sarà corrisposto al verificarsi dell’Evento Cedola Digitale *i-esimo* al Portatore in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale *i-esimo*, laddove si verifichi l’Evento Cedola Digitale *i-esimo*. L’Importo Digitale *i-esimo* è calcolato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento all’articolo 8.3.

“**Importo Lock-In l-esimo**” indica l’ammontare che sarà corrisposto al verificarsi dell’Evento Cedola Lock-In *l-esimo* al Portatore in corrispondenza di ogni Giorno di Pagamento dell’Importo Digitale *i-esimo* successivo alla data in cui si è verificato l’Evento Cedola Lock-in *l-esimo*. L’Importo Lock-In *l-esimo* è calcolato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento all’articolo 8.3.

“**L**” indica [4], vale a dire il numero di Giorni di Valutazione per l’Evento Cedola Lock-In *l-esimo* per l che va da 1 a 4.

“**Livello Cap**” indica il valore corrispondente al 100% del Valore Nominale. Il Livello Cap è il valore del Sottostante, maggiore del Valore Iniziale, al di sopra del quale, a scadenza, la performance dell’investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l’ammontare massimo dell’Importo di Liquidazione cui può aver diritto il Portatore dei Certificati.

“**Livello di Protezione**” indica il valore corrispondente al 100% del Valore Nominale. Il Livello di Protezione è il valore del Sottostante, pari o inferiore al Valore Iniziale, al di sotto del quale, a scadenza, la performance dell’investimento si mantiene costante. È quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l’ammontare minimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati.

“**Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo**” indica il valore corrispondente al 100% del Valore Iniziale.

“**Livello di Soglia Cedola Lock-In l-esimo**” indica il valore corrispondente al 100% del Valore Iniziale.

“**Lotto Minimo**” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio, vale a dire 1 Certificato.

“**Market Maker**” indica l’intermediario che si assume il compito di garantire, in via continuativa, la negoziabilità dei Certificati, vale a dire Banca Akros S.p.A.

“**Partecipazione**” indica la percentuale del 100%.

“**Portatore**” indica il portatore dei Certificati.

“**Prezzo di Emissione**” è il prezzo pari al 100% del Valore Nominale dei Certificati.

“**Prezzo Finale**” indica il valore determinato dal Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato al Giorno di Valutazione Finale.

“**Prezzo di Riferimento**” indica il prezzo di chiusura dell’indice utilizzato come Sottostante, come definito e calcolato dallo Sponsor, rilevato dall’Agente di Calcolo.

**“Protezione”** indica la quota percentuale minima del Prezzo di Emissione che viene restituita a scadenza, vale a dire il 100%.

**“Provvedimento Congiunto”** indica il regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato (*“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata”*).

**“Quantità Emessa”** indica il numero di Certificati offerti pari a 40.000 Certificati.

**“Regolamento”** indica il presente regolamento che disciplina le caratteristiche dei Certificati.

**“Responsabile del Collocamento”** indica Banco BPM, vale a dire il soggetto incaricato del collocamento dei Certificati.

**“Sconvolgimento di Mercato”** si indica la sospensione della pubblicazione dell’indice utilizzato come Sottostante.

**“Soglia Cedola Digitale i-esima”** indica la soglia che identifica la Soglia Cedola Digitale i-esima relativa al Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo, vale a dire il 100%.

**“Soglia Cedola Lock-In I-esima”** indica la soglia che identifica la Soglia Cedola Lock-In I-esima relativa al Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Lock-In I-esimo, vale a dire il 100%.

**“Sottostante”** indica l’attività finanziaria sottostante dei Certificati, vale a dire l’indice *“Euro Stoxx Dividend 30® (Bloomberg ticker SD3E Index)”*, la cui valuta di riferimento è l’Euro.

**“Sponsor”** o **“Istituto di Riferimento”** indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione del Sottostante, vale a dire Stoxx Ltd.

**“Testo Unico della Finanza”** o **“TUF”** indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

**“Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Digitale i-esimo”** indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante ad ogni Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Digitale i-esimo.

**“Valore del Sottostante per l’Evento Cedola Lock-In I-esimo”** indica il Prezzo di Riferimento del Sottostante ad ogni Giorno di Valutazione per l’Evento Cedola Lock-In I-esimo.

**“Valore Iniziale”** o **“Valore Iniziale del Sottostante”** indica il valore determinato dal Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato nel Giorno di Rilevazione all’Emissione.

**“Valore Nominale”** indica l’importo nominale dei Certificati, pari a Euro 100,00 (cento/00).

## 2 IMPORTO E TAGLIO DEI CERTIFICATI

I Certificati sono emessi per un Ammontare Totale pari a Euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) e avranno un Lotto Minimo pari a 1 (uno) Certificato e un importo minimo sottoscrivibile pari a Euro 100.

## 3 PREZZO DI EMISSIONE

3.1 Il Prezzo di Emissione dei Certificati è pari a Euro 100,00 (cento/00).

- 3.2 Il pagamento del Prezzo di Emissione dei Certificati dovrà essere effettuato entro la Data di Emissione.
- 3.3 Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati verranno messi a disposizione del Portatore, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sul pertinente conto di deposito presso Monte Titoli S.p.A.

#### 4 DATA DI EMISSIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI ESERCIZIO

- 4.1 I Certificati sono emessi in data 30 giugno 2023 (la “**Data di Emissione**”).
- 4.2 I Certificati hanno scadenza e cessano di essere fruttiferi in data 30 giugno 2028 (la “**Data di Scadenza**”). La durata dei Certificati è pertanto pari a 5 (cinque) anni.

Il rimborso dei Certificati è automatico alla Data di Scadenza

- 4.3 I Certificati sono certificati di stile europeo con esercizio automatico, pertanto la Data di Esercizio dei Certificati coincide con il Giorno di Pagamento Finale.

Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno di Negoziazione, tale data si intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo.

- 4.4 Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione Finale. A tal fine, farà fede l'orario effettivo di ricezione della dichiarazione da parte dell'Emittente.

Per una valida rinuncia all'esercizio automatico alla scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare presso la sede legale dell'Emittente in piazza Meda, 4 -20121 Milano per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN e il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all'esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno automaticamente esercitati.

In relazione a ciascuna serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente a un multiplo intero del Lotto Minimo, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.]

## 5 FORMA E TRASFERIMENTO DEI CERTIFICATI

- 5.1 I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati di natura opzionale che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere nel corso della durata e/o a scadenza, gli importi calcolati sulla base dell'andamento del relativo Sottostante come indicato nel presente Regolamento.
- 5.2 I Certificati sono certificati a capitale totalmente protetto, vale a dire che permettono agli investitori di beneficiare a scadenza di una protezione totale del capitale investito come meglio descritto all'articolo 9 che segue del presente Regolamento.
- 5.3 I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza, al "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010 e al Provvedimento Congiunto. I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dall'Emittente.
- 5.4 Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.
- 5.5 Il sottoscrittore dovrà procedere, nel caso non ne sia già titolare, all'apertura di un conto corrente e di custodia titoli presso il Collocatore al fine di poter sottoscrivere i Certificati.

## 6 SOTTOSTANTE

- 6.1 Natura del Sottostante:
- 6.1.1 Il Sottostante, al cui andamento sono legati i Certificati, è rappresentato da un indice.
- 6.1.2 Le quotazioni correnti dei Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità dei Sottostanti.
- 6.2 Sconvolgimento di Mercato
- 6.3 Se almeno uno dei Giorni di Valutazione all'Emissione o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si protrae per tutti gli 8 Giorni di Negoziazione successivi allo stesso, l'Agente di Calcolo determinerà il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Cap, il Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esima*, il Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esima*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* e il Prezzo Finale, secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate

per la determinazione di tale valore.

#### 6.4 Eventi Rilevanti

Qualora si verifichi uno degli eventi di seguito indicati (ciascuno un “**Evento Rilevante**”), l’Emittente procederà come di seguito descritto.

Nel caso in cui l’indice utilizzato come Sottostante sia calcolato e pubblicato da un soggetto terzo (“**Soggetto Terzo**”) rispetto all’Istituto di Riferimento, questi sostituirà l’Istituto di Riferimento.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa sua nomina, l’identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Sottostante così come calcolate dal Soggetto Terzo con le modalità previste dall’Articolo 14 che segue del presente Regolamento.

Ove l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi il metodo di calcolo del Sottostante o nel caso in cui l’Istituto di Riferimento o altra competente Autorità del mercato sostituisca l’indice utilizzato come Sottostante con un nuovo indice, l’Emittente avrà il diritto di:

- (a) sostituire il Sottostante con l’indice come modificato o con l’indice con cui il Sottostante è stato sostituito moltiplicato per un coefficiente (“**Coefficiente di Adeguamento**”) volto a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’Evento e preservando – per quanto possibile – il valore economico della posizione dei Certificati al momento precedente al verificarsi dell’Evento.
- (b) nell’ipotesi in cui la precedente lettera (a) non sia applicabile, adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati come di seguito descritto.

Qualora l’Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del Sottostante senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, l’Emittente adempierà ai predetti obblighi corrispondendo ai Portatori un importo pari all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Tutte le comunicazioni in merito al precedente paragrafo, ove non diversamente previsto dalla legge, verranno effettuate con le modalità previste dall’articolo 14 che segue del presente Regolamento.

Le rettifiche apportate ai Certificati, secondo i criteri indicati ai precedenti paragrafi e la constatazione di quanto ivi previsto, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.

Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante, l’Emittente provvederà ad informare i Portatori, con le modalità previste dall’articolo 14 che segue del presente Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate.

L’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate e le constatazioni di quanto previsto ai paragrafi che precedono saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte con le modalità previste dall'articolo 14 che segue del presente Regolamento.

L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.

Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati e le constatazioni descritte nei paragrafi precedenti saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l'Emittente.]

#### 6.5 Prezzo di esercizio del Sottostante

Il Valore Iniziale è dato dal Prezzo di Riferimento del Sottostante rilevato nel Giorno di Rilevazione all'Emissione.

### 7 MODALITÀ DI REGOLAMENTO

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (*cash settlement*).

In particolare, il pagamento dei relativi importi sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. entro cinque Giorni Lavorativi dalla data in cui tale importo risulti dovuto ai sensi dei Certificati.

### 8 DETERMINAZIONE DELLE CEDOLE DOVUTE AI SENSI DEI CERTIFICATI

8.1 Le Cedole pagabili nel corso della durata dei Certificati dipendono dall'andamento del Sottostante.

8.2 Ogni importo pagabile ai sensi dei Certificati è corrisposto nella Divisa di Emissione.

8.3 In caso di Cedole:

#### **Cedole Digitali**

L'Importo Digitale *i-esimo* sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale *i-esimo* e sarà calcolato come segue:

$$\text{Valore Nominale } x \text{ (Cedola Digitale } i\text{-esima} + \text{Cedola Memoria } x \text{ (} i-z-1))$$

Dove "z" può assumere valori compresi tra 0 e 4 e indica il valore di "i" corrispondente all'ultimo Evento Cedola Digitale *i-esimo* verificatosi.

Se  $i=1$ , allora  $z=0$

Se non si è mai verificato in Evento Cedola Digitale *i-esimo*, allora  $z=0$

L'Evento Cedola Digitale *i-esimo* si intende verificato quando, in un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore ad almeno un Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*.

Durante la vita dei Certificati, all'attivarsi dell'Effetto Memoria, si potrebbero verificare i seguenti casi:

*Caso 1:* se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*, il Portatore riceverà, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Digitale) come di seguito determinato:

$$\text{Valore Nominale} \times [\text{Cedola Digitale } i\text{-esima} + \text{Cedola Memoria} \times (i-z-1)]$$

Dove  $z$  è l'ultimo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale antecedente a  $i$  in cui si è verificato l'Evento Cedola Digitale. Se l'Evento Cedola Digitale  $i$  si verifica il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* (ossia quando  $i=1$ ),  $z$  è pari a zero.

Per  $i > 1$ , l'investitore acquisisce pertanto il diritto di ottenere, il primo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* in cui si verifica l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il pagamento della Cedola Memoria moltiplicata per il numero di Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale in cui l'Evento Cedola Digitale non si è verificato, successivi all'ultimo Evento Cedola Digitale antecedente  $i$ .

*Caso 2:* se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale *i-esimo* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Digitale *i-esimo*, il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale *i-esimo*.

### **Cedole Lock-in**

L'Importo Lock-In *l-esimo* sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* in ogni Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale *i-esimo* successivo alla data in cui si è verificato l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* e sarà calcolato come segue:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Lock-In } l\text{-esima}$$

Ove si verifichi l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo*, nessun ulteriore Importo Digitale *i-esimo* verrà corrisposto alle successive date di pagamento.

L'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esimo*.

Durante la vita dei Certificati si potrebbero verificare i seguenti casi:

*Caso 1:* se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In *l-esimo* è pari o superiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esimo*, il Portatore riceverà, nei Giorni di Pagamento dell'Importo Digitale successivi al verificarsi dell'Evento Cedola Lock-In, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo nella Divisa di Emissione (l'Importo Lock-In *l-esimo*) pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Lock-In *l-esima*, e nessun ulteriore Importo Digitale *l-esimo* sarà corrisposto ai Portatori, come descritto nella seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Lock-In } l\text{-esima}$$

*Caso 2:* se nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Lock-In *l-esima*, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Lock-In *l-esima* è inferiore al Livello di Soglia Cedola Lock-In *l-esima*, il Portatore non riceverà alcun Importo Lock-In *l-esimo*.

Si evidenzia che, nel caso in cui si verifichi un Evento Cedola Lock-In, nessun ulteriore Importo Digitale verrà riconosciuto al Portatore nelle date successive.

## 9 CALCOLO E PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

Alla scadenza, dal momento che il Livello di Protezione e il Livello Cap coincidono con il Valore Iniziale e la Protezione è pari al 100%, l'importo in Euro liquidato all'investitore per un Lotto Minimo di Certificati è pari al 100% del Valore Nominale per qualunque valore di Prezzo Finale.

## 10 NEGOZIAZIONE

L'Emittente richiederà l'ammissione alla negoziazione dei Certificati su *Vorvel Certificates* (<https://vorvel.eu/>).

## 11 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI CERTIFICATI

L'Emittente ha autorizzato l'emissione di Certificati di cui al presente Regolamento con delibera del 12 giugno 2023.

## 12 RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CERTIFICATI

- 12.1 I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.
- 12.2 Esistono invece delle limitazioni alla vendita e all'offerta di Certificati, *inter alia*, negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.
- 12.3 I Certificati infatti non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a cittadini americani.
- 12.4 I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "Financial Services and Markets Act" ("FSMA 2000").
- 12.5 Inoltre, si segnala che i Certificati non sono stati registrati ai sensi delle corrispondenti normative



in vigore in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canada, il Giappone o l'Australia) (gli "Altri Paesi").

- 12.6 Analogamente a quanto sopra, pertanto, i Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Altri Paesi.
- 12.7 Da ultimo, i Certificati devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere venduti a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

### 13 REGIME FISCALE

- 13.1 Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati.

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente Regolamento e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo. Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei Certificati da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

- 13.2 Ai sensi dell'art. 67 del TUIR, come modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, i proventi, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per tale tipologia di redditi è prevista l'aliquota d'imposta del 26%.
- 13.3 Resta salva la possibilità, per il Portatore dei Certificati di adottare il regime del "Risparmio Gestito" ovvero del "Risparmio Amministrato", ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente integrato e modificato. In tal caso le regole relative alla determinazione del reddito e alla liquidazione delle imposte saranno quelle tipiche di tali regimi.
- 13.4 Le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei Certificati e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Certificati (i) siano negoziati su mercati regolamentati ovvero (ii) se non negoziati su mercati regolamentati, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i Certificati siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva sopra menzionata non è applicabile laddove i Certificati siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i

relativi requisiti.

- 13.5 Titoli atipici: va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, sulla base di determinate caratteristiche dei titoli, i Certificati potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 come sopra descritto.

Sulla base di tale diversa interpretazione, i proventi derivanti dall'esercizio - anche parziale - dei Certificati ed eventuali cedole costituiscono redditi di capitale soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% da applicarsi alle persone fisiche residenti in Italia e a soggetti a queste equiparati, a cura dell'Emittente (ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai Certificati per conto dell'Emittente). La ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i Certificati sono detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i Certificati sono detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati o territori che hanno stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i relativi requisiti. Le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei Certificati - il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'Emittente o da altri per suo conto - sono in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva.

- 13.6 Il D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge con modifiche dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni per causa di morte o donazione. Nel caso di trasferimento dei Certificati mortis causa ovvero per donazione è necessario valutare l'applicabilità di dette imposte.

- 13.7 Imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia: ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter della Parte I della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'art. 1 comma 581 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 ("**Decreto 642**"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione a qualsiasi attività finanziaria e strumento depositati presso di loro sono soggette a un'imposta proporzionale a cura degli intermediari dovuta su base annuale. Dal 1° gennaio 2014 detta imposta si applica con aliquota pari allo 0,20%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere € 14.000.

In base alla disposizione richiamata e al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012, l'imposta di bollo si applica a qualsiasi cliente (come definito dai regolamenti emessi dalla Banca d'Italia) di enti giuridici che esercitano, in ogni forma, un'attività bancaria, finanziaria o assicurativa nel territorio italiano.

L'imposta trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi Certificati siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Si assume che le comunicazioni periodiche siano spedite almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui non sia obbligatorio il rilascio, il deposito o la redazione delle stesse. Nel caso di periodi inferiori a 12 mesi, l'imposta di bollo è dovuta pro-rata *temporis*.]

- 13.8 Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero: Ai sensi dell'articolo 19, commi 18 e seguenti del Decreto 201, come modificato dall'articolo 1, comma 582 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette ad un'imposta, da liquidarsi nella propria dichiarazione dei redditi, dovuta con aliquota dello 0,20%. In questo caso, non si applica la disciplina relativa all'imposta di bollo precedentemente descritta.

L'imposta è calcolata sul valore di mercato dei titoli alla fine dell'anno di riferimento o – nel caso in cui il valore di mercato non sia disponibile – il valore nominale o il valore di rimborso di tali attività finanziarie detenute fuori dal territorio italiano. Ai contribuenti è riconosciuto in Italia un credito di imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero (nei limiti dell'imposta dovuta in Italia).]

- 13.9 Imposta sulle transazioni finanziarie: Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "FTT") (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "**Titoli Rilevanti**"); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i Certificati) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1° luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti.

La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti. In taluni casi, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la FTT è ridotta a un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, l'imposta non si applica, inter alia, (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni, (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (*market making activities*); (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in

Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

- 13.10 Piani di risparmio a lungo termine – art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232: La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha previsto uno speciale regime fiscale agevolativo per i “piani di risparmio a lungo termine” costituiti da “persone fisiche residenti nel territorio dello Stato” (“PIR”) che non hanno, nello stesso momento, più di un piano di risparmio.

Al sussistere di determinate condizioni, è prevista l’esenzione (i) dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR e (ii) dall’imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

#### 14 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati effettuate dall’Emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente <https://gruppo.bancobpm.it> e saranno inviate al Portatore agli indirizzi indicati in sede di accettazione del presente Regolamento.

Tutte le comunicazioni relative ai Certificati effettuate dal Portatore dovranno essere presentate presso la sede legale dell’Emittente in piazza Filippo Meda 4, 20121 Milano.

#### 15 IMPOSTE E SPESE

Tutte le imposte e spese inerenti all’esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

In relazione ai Certificati, sono previste:

- (a) commissioni di collocamento pari a 0,70%;
- (b) commissioni di strutturazione pari allo 0,175%;
- (c) hedging cost pari a 1,38%.

#### 16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 16.1 I Certificati e i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
- 16.2 Per ogni controversia relativa ai Certificati, il foro competente in via esclusiva è il foro di Milano.

#### 17 ALTRE DISPOSIZIONI

- 17.1 Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell’Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso l’Emittente sarà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell’Emittente, fatto salvo quanto previsto in merito all’utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

- 17.2 Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o

parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione in tutto o in parte invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.

- 17.3 Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso gli uffici dell'Emittente e verranno inviate a chiunque ne faccia richiesta.
- 17.4 L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato.
- 17.5 L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore, di aumentare il numero di Certificati emessi, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.
- 17.6 L'Emittente potrà, in qualsiasi momento, acquistare i Certificati sul mercato o fuori dal mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.